



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 18.05.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi nell'intero territorio nazionale ed internazionale del virus COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge del 23 Febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, che prevede “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 con la quale recepisce le disposizioni nazionali, determina l'ambito di applicazione delle stesse e, contestualmente, abroga tutte le proprie precedenti ordinanze ;

VISTA la propria ordinanza sindacale n° 8 del 21 Aprile 2020 “Riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e limitazioni dell'esercizio di vendita ambulante”;

VISTA la propria ordinanza sindacale n. 10 del 4 maggio 2020;

VISTA la propria ordinanza n°06 del 11 marzo 2020 “Revoca determinazione sindacale n°2 del 13 febbraio 2019 e contestuale riapprovazione “Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile – Nuova composizione e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto” – Nomina Comitato Comunale di Protezione Civile”;

VISTA l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile del 12 marzo 2020, per l'esame delle possibili situazioni di pericolo e per l'individuazione delle misure da adottarsi sul territorio comunale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Di recepire integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;
- Di recepire integralmente l'Ordinanza della Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio 2020;
- La cessazione della validità della propria Ordinanza n. 10 del 4 Maggio 2020;
- Di recepire quale documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
- Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture recettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, biblioteche, ecc. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
- Si fa carico ai titolari delle attività commerciali e degli esercizi pubblici di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile per tutti i clienti; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- E' necessario garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- L'inadempimento delle disposizioni che precedono, delle linee guida del 16 maggio 2020, del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 21 del 17

maggio 2020 determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione;

- E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai;
- E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- Per il termine di efficacia della presente ordinanza al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23,30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale, dette ultime disposizioni non si applicano per i servizi (a titolo meramente esemplificativo: bar, pub e ristoranti);
- Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;
- che la presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento e per quant'altro non previsto nella presente si rimanda ai provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia;
- che la presente ordinanza sia inviata a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
 - Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
 - Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it)
 - Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it)
 - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa22342@pec.carabinieri.it)
 - Comandante della Polizia Municipale (poliziamunicipalesgiato@pec.it)
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della vigente normativa.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sindacale comporta le conseguenze sanzionatorie amministrative previste dalle norme vigenti, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
f.to Rosario Agostaro

ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio online il sottoscritto nella qualità di Responsabile vicario dello Staff di Polizia Municipale, richiede la pubblicazione del seguente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali *omissis* resi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti alla procedura di pubblicazione.

Il Responsabile Vicario dello Staff PM
f.to Ing. Filippo Roppolo